

Tribunale di Firenze – G. Dr. Silvia Governatori – 14 luglio 2005.

(180-m)

Nuovo processo societario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Riduzione dei termini – Mutamento del rito – Termine per la riassunzione.

La disposizione contenuta nell'art. 2, 3° co. del d. lgs. n. 5/03, la quale dispone che in caso di opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. i termini sono ridotti alla metà, deve intendersi riferita non solo al termine a comparire di cui all'art. 163 bis, ma a tutti i termini del procedimento, ivi compreso quindi quello per la riassunzione del processo a seguito di mutamento del rito.

Pertanto, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo venga proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del nuovo processo societario, il termine per la notifica dell'atto di riassunzione è di quindici giorni decorrenti dall'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo. (fb)

(180-t)

Il Giudice,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 29.06.2005;

vista l'istanza formulata dall'avv. *** nell'interesse della Società *Gamma* sdf in liquidazione affinché sia dichiarata l'estinzione del processo in quanto non riassunto nei termini a seguito della cancellazione della causa dal ruolo disposta per effetto del mutamento del rito;

vista la memoria depositata nell'interesse di *B.* che si è opposta all'accoglimento dell'istanza;

rilevato che l'estinzione è stata eccepita esponendo che a seguito dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4011/2004 emesso dal tribunale di Firenze su ricorso della società *Gamma*, *B.* aveva proposto opposizione secondo il rito ordinario di cognizione con atto di citazione in opposizione notificato il 25.10.2004; che all'udienza del 10.02.2005 il Giudice istruttore aveva rilevato che la controversia rientrava tra quelle relative ai rapporti societari di cui all'art.1 lett. a) D.lgs 17.01.2003 n. 5, e aveva disposto il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo in applicazione dell'art. 1 u.c. del D.lgs predetto; che ai sensi di tale norma "dalla comunicazione dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di cui all'art. 6", termini che nel caso di specie, poiché l'ordinanza era stata pronunciata in udienza, decorrevano dalla data della pronuncia; che di conseguenza era decorso il termine di cui all'art. 6 del predetto decreto legislativo senza che la causa venisse riassunta nelle forme del diritto societario, da ritenersi di 15 giorni ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3 comma secondo, richiamato dall'art. 6 e 2 comma terzo sul dimezzamento dei termini nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.;

rilevato che l'opponente si è opposto all'accoglimento dell'istanza sostenendo che con l'art. 2 il legislatore avrebbe inteso provvedere ad una riduzione di termini nel solo ambito dell'atto di citazione, come peraltro previsto nell'ambito dell'art.645 c.p.c., considerato che nel giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo gli altri termini, ed in specie quelli ex art. 183 e 184 c.p.c. non subirebbero riduzioni;

rilevato che l'art. 2 comma 3 del D.Lgs 5/2003 dispone che "i termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile", e che tale disposizione deve essere intesa riferita a tutti i termini del procedimento, tra cui in primis il

termine per la riassunzione, considerato che il terzo comma non può che essere letto in stretta sequela con quanto stabilito dal comma 2 che recita che "tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dall'art. 163-bis comma 2 del codice di procedura civile"; peraltro la norma dell'art. 2 contempla un riferimento ad un unico termine, e precisamente al termine di sessanta giorni che deve essere fissato al convenuto per la notifica della comparsa di risposta, cosicché il riferimento a "termini" anziché all'unico termine contemplato dalla norma, rimanda alla pluralità dei termini abbreviati contemplati nel comma 2 considerato che nel processo societario non vi è quella pluralità di termini di comparizione prevista dal rito ordinario, ai quali l'art. 645 c.p.c.;

ritenuto che tale interpretazione è confortata dalla previsione, di uno speciale regime di abbreviazione di tutti i termini, diversamente da quanto previsto dall'art. 163 bis c.p.c. relativo ai soli termini previsti dal primo comma dello stesso articolo; difatti dalla previsione dell'art. 2 emerge la possibilità nei procedimenti ordinari in materia societaria di chiedere ed ottenere un'abbreviazione di tutti i termini procedurali, ciò che manifesta l'intento del legislatore, una volta che sia riconosciuta la sussistenza di esigenze di pronta spedizione, di imprimere al processo un'accelerazione che non sia limitata ad una sola fase, ma che estenda ad ogni termine procedimentale, considerata la possibilità che la fase introduttiva del giudizio si protragga altrimenti per lo scambio degli atti con le scadenze dal d.lgs 5/2003, con pregiudizio per i diritti a tutela dei quali il giudizio è promosso;

rilevato che è conforme alla predetta interpretazione ritenere che il riferimento ai termini di cui al comma terzo dell'art. 2 debba intendersi esteso a tutti, come previsto al comma secondo, ossia che vi sia una abbreviazione ex lege dei termini procedurali in caso di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo;

va infatti considerato che la peculiarità del giudizio e dei suoi presupposti giustificano un'accelerazione del giudizio, che non sarebbe compiutamente realizzata nel rito societario, in ragione del susseguirsi di scadenze di scambio atti, se non con una contrazione temporale estesa a tutto il processo;

ritenuto di conseguenza che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 u.c., 6, 4 comma secondo, e 2 comma terzo, la riassunzione sarebbe dovuta avvenire con atto da notificare nel termine di quindici giorni (derivante dal dimezzamento del termine ordinario previsto di trenta giorni) cosicché l'atto di opposizione notificato dalla opponente B. nelle forme del rito societario in data 07.03.2005 deve ritenersi tardivo, rispetto all'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo del 10.02.2005;

ritenuto di conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento, con la conseguenza che non vi è luogo a provvedere sull'istanza di fissazione di udienza;

rilevato che per effetto dell'estinzione il decreto acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.

P. Q. M.

Dichiara l'estinzione del procedimento, e per effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4011/04 emesso dal presidente del tribunale di Firenze in data 23 luglio/12 agosto 2004 nei confronti di B.